

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE E MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE

Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

1. Promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
2. Promuovere le iniziative effettuate dalle associazioni, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.
3. Promuovere le manifestazioni finalizzate alla diffusione delle tradizioni enogastronomiche locali e dei prodotti alimentari tipici.

Art. 1 Definizione attività temporanea di somministrazione e sagra

1. Ai fini del presente regolamento e ai sensi del Capo VI della Legge Regionale n. 62/2018, si intende:
 - a) *per attività di somministrazione temporanea*, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117;
 - b) *per sagra*, la manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati;
 - c) *per somministrazione temporanea di alimenti e bevande al di fuori della sagra* l'attività esercitata esclusivamente in forma accessoria a fiere e manifestazioni di carattere religioso, sportivo, culturale, tradizionale, politico, sindacale o altri eventi o manifestazioni organizzate da enti del terzo settore ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117;

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. In applicazione dell'articolo 52 comma 6 della Legge Regionale n. 62/2018, il presente regolamento integra la disciplina e individua le modalità operative per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione svolta in occasione di manifestazioni organizzate nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Titolo I - Svolgimento sagre e manifestazioni con attività temporanea di somministrazione

Art. 3 Soggetti organizzatori

1. Sono abilitati all'organizzazione delle sagre e/o eventi o manifestazioni straordinarie e sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) associazioni culturali, del tempo libero e del volontariato;
 - b) enti o società di promozione dello sport;
 - c) comitati per la promozione turistica del territorio;
 - d) comitati parrocchiali;

- e) associazioni Pro-loco
 - f) tutti gli altri soggetti no profit.
2. Il soggetto organizzatore dovrà appartenere ad associazioni iscritte all'albo comunale o ad organizzazioni politiche e sindacali presenti nel territorio comunale.

Art. 4 Attività di somministrazione

1. Il menu proposto dovrà contenere una scelta ristretta di pietanze, limitandosi ad un massimo di tre diverse portate per ciascuna delle seguenti categorie: antipasti, primi, secondi e dolci. Quando l'attività di somministrazione è svolta in occasione di sagre, il numero delle portate proposte è ridotto a una\due per ciascuna delle categorie, mentre non rientrano nel contingente i piatti elaborati con il prodotto tipico locale o la pietanza della tradizione enogastronomica locale valorizzata. In entrambe le tipologie di somministrazione – sagra e somministrazione accessoria ad evento – una qualsiasi delle categorie potrà essere sostituita dalla pizza.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente comporterà l'immediata rivisitazione del menù e sarà causa di esclusione dall'inserimento nel calendario degli eventi per l'annualità successiva.

Art. 5 Tipicità

1. L'attività di somministrazione svolta in occasione delle sagre dovrà promuovere le tradizioni enogastronomiche legate strettamente al territorio comunale, ai prodotti tipici locali con coinvolgimento per l'approvvigionamento degli operatori presenti nel comune o nelle aree limitrofe.
2. L'offerta gastronomica andrà sempre dichiarata in sede di presentazione della domanda di inserimento nel calendario e sarà oggetto di controlli successivi.
3. Nel menu (in tutte le sue forme sia cartacee che digitali), per ciascuna pietanza, dovrà essere indicato e ben evidente, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati e l'eventuale utilizzo di ingredienti surgelati o congelati; devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di legge relative alla tracciabilità delle materie prime e agli allergeni.

Art. 6 Finalità, scopi e trasparenza economica.

1. L'attività di somministrazione temporanea oggetto del presente regolamento non può avere fini di lucro ed i fondi raccolti, dedotti i costi di gestione, devono essere impiegati per le finalità istituzionali dei soggetti organizzatori, per attività a favore della comunità locale o di utilità sociale.
2. Per una gestione economica trasparente, il soggetto organizzatore redige e allega un bilancio preventivo dei costi, una relazione con l'indicazione dettagliata del programma dell'intera manifestazione e una relazione con gli obiettivi a cui sono destinati i proventi.
3. Gli scopi sociali e gli obiettivi a cui sono destinati parte dei fondi dovranno essere resi pubblici mediante apposite affissioni presso l'area di svolgimento dell'evento.

Art. 7 Modalità e luogo di svolgimento

1. L'attività temporanea di somministrazione, così come definita all'art. 1, c. 1, lett. a) del presente regolamento, potrà essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e non può essere affidata in gestione a soggetti diversi da quelli inseriti nel calendario di cui all'art. 9 anche in forma di accordo tra le associazioni, fatto salvo le iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale o in accordo con enti partecipati dalla stessa;
2. Ai sensi del comma 7, art. 52 della L.R. 62/2018, fatta eccezione per le sagre, l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi di cui al comma 1 dell'art 52 L.R. 62/2018;

3. Ogni soggetto organizzatore, singolarmente o, in collaborazione con altri soggetti promotori, deve avvalersi per l'organizzazione della manifestazione di personale iscritto all'associazione promotrice o riconducibile ad essa.
4. I soggetti organizzatori devono essere in regola con i pagamenti relativi all'utilizzo delle strutture comunali e di tutti i tributi locali.
5. Le sagre e gli altri eventi con somministrazione temporanea potranno svolgersi solo su aree o locali appositamente attrezzati. Qualora l'area della manifestazione sia circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.
6. Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tensostrutture, palchi, ecc.) dovranno essere forniti, prima dell'inizio dell'evento, i certificati di omologazione dei materiali, del corretto montaggio, dell'eventuale collaudo e i certificati di conformità alla regola d'arte degli impianti elettrici aggiuntivi e ogni altro documento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
7. Per i locali o le strutture fisse private dovrà essere prodotta attestazione di agibilità urbanistica ai sensi dell'art. 149 della Legge Regionale 65/2014.
8. Per le aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune.
9. I tempi di allestimento e di rimozione dovranno essere dichiarati nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento e dovranno essere congrui e comunque non dovranno essere superiori a 10 giorni.
10. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine, a provvedere a pulire l'area e rimetterla in pristino.
11. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico del soggetto organizzatore; dovrà essere designato un responsabile per la gestione dei rifiuti, ed ogni rifiuto dovrà essere smaltito secondo le normative vigenti, compresi i grassi e gli oli di frittura.
12. E' a carico del soggetto organizzatore predisporre, ove previsto, il piano della sicurezza e il servizio di soccorso sanitario, con l'obbligo di produrli in sede di presentazione della documentazione propedeutica all'autorizzazione.
13. Restano comunque salvi ulteriori ed eventuali obblighi posti in capo agli organizzatori dalle normative di settore anche se non espressamente richiamate dal presente regolamento.

Art. 8 Durata

1. Ogni soggetto organizzatore di cui all'art. 3 potrà organizzare rispettivamente una sola sagra e complessivamente non più di due eventi comportanti somministrazione per anno solare, da solo o in collaborazione con altri soggetti.
2. Ai sensi del comma 2, art. 52 della L.R. 62/2018 l'attività temporanea di somministrazione non potrà avere durata superiore a 10 giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

Titolo II - Programmazione e adempimenti amministrativi

Art. 9 Calendario comunale annuale

1. E' istituito il calendario comunale annuale delle manifestazioni nelle quali si effettua attività di somministrazione temporanea. L'inserimento nel calendario è propedeutico all'autorizzazione e senza di esso la manifestazione non può essere autorizzata.
2. La domanda d'inserimento dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'evento.
3. Il Comune entro il 31 dicembre approva con delibera di Giunta Comunale il calendario-programma annuale delle manifestazioni caratterizzate da attività temporanea di somministrazione.
4. In via eccezionale, eventuali domande relative a nuove iniziative, mai effettuate, ma ritenute rilevanti dall'Amministrazione Comunale, potranno essere accolte anche successivamente al 31 dicembre, con atto motivato della Giunta Comunale.
5. Sono escluse dall'inserimento nel calendario le cene sociali (iniziative non aperte al pubblico e non pubblicizzate), organizzate dai soggetti di cui art. 3 del presente regolamento.
6. Il calendario decorre dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno per le sagre e dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per la somministrazione di cui all'art. 1, c. 1 lett. c) del presente regolamento ovvero la somministrazione esercitata esclusivamente in forma accessoria a fiere e manifestazioni di carattere religioso, sportivo, culturale, tradizionale, politico, sindacale o altri eventi o manifestazioni organizzate da enti del terzo settore ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. Eventuali anticipi o posticipi del calendario devono essere adeguatamente motivati ed approvati dalla Giunta Comunale.
7. Non è soggetta alla programmazione comunale e all'inserimento nel calendario di cui al presente articolo l'attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata dai soggetti di cui all'art. 3, esclusivamente in forma accessoria a fiere e manifestazioni di carattere religioso, sportivo, culturale, tradizionale, politico, sindacale o altri eventi o manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, qualora la stessa comporti la sola offerta di panini, focacce e simili e/o bevande, senza strutture per la somministrazione assistita in occasione di pranzo e/o cena. L'attività di cui al presente comma è comunque soggetta al rispetto delle norme igienico sanitarie e amministrative di settore.

Art. 10 Criteri di priorità

1. Qualora si verificano sovrapposizioni di date, il calendario comunale annuale viene redatto sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine decrescente:
 - a) priorità per gli eventi organizzati dal Comune di Borgo San Lorenzo, anche tramite gli enti di cui fa parte, locali sezioni ANPI e Pro Loco;
 - b) priorità per la manifestazione organizzata da associazione operante da più tempo sul territorio comunale;
 - c) priorità per le iniziative in collaborazione tra soggetti promotori;
 - d) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune, purché pervenuta entro il 31 dicembre.

Art. 11 Iniziative concomitanti

1. Non possono svolgersi contemporaneamente nella stessa località più di un'iniziativa ma sono comunque consentite in zone diverse dello stesso territorio comunale, nel numero massimo di due, salvo eventuali deroghe decise dalla Giunta Comunale.

Art. 12 Procedura inserimento calendario

1. I soggetti organizzatori dovranno presentare domanda d'inserimento su apposito modello, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al comune attraverso PEC o direttamente al protocollo comunale.
2. L'istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata da:

- a) scheda tecnica con il programma dell'iniziativa, specificando gli eventi e il dettaglio degli allestimenti;
- b) relazione che illustri in modo puntuale l'offerta gastronomica con il dettaglio dei prodotti utilizzati e della loro provenienza (km zero) e gli operatori locali coinvolti, le finalità dell'evento e gli scopi sociali e i soggetti / attività a cui verranno destinate le risorse raccolte;
- c) bilancio preventivo e rendiconto consuntivo dell'edizione precedente, sottoscritto dal legale rappresentante che dimostri la destinazione dei proventi (tale attività non è ovviamente dovuta per gli eventi alla prima edizione);
- d) planimetria dei locali e dell'area destinata, dalla quale si evinca la distribuzione degli spazi e delle attività organizzate e le relative dimensioni. La documentazione non è richiesta nel caso l'attività sia svolta in locali di proprietà comunale, di cui l'amministrazione detiene la relativa documentazione.

Art. 13 Requisiti per l'attività di somministrazione

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'attività di somministrazione di cui all'art. 1, c.1, lett. a) del presente regolamento è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 della Legge regionale 62/2018 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3 della stessa legge regionale;
- 2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal Reg. CE n.852/2004 e dal DPGR Toscana n. 40/R/2006, ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza e di impatto acustico.

Art. 14 Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento

- 1. Gli organizzatori delle iniziative inserite nel calendario di cui all'art. 9 sono tenuti a presentare telematicamente prima della data di inizio dell'evento:
 - a) SCIA di somministrazione temporanea ai sensi dell'articolo 19-bis della L. 241/1990, da presentare tramite il portale del SUAP competente per territorio completa degli allegati in essa indicati;
 - b) notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per l'attività di somministrazione temporanea;
 - c) per l'eventuale diffusione musicale dovrà essere presentata dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga ai limiti di rumorosità e nulla osta SIAE;
- 2. Prima dello svolgimento dell'evento dovranno essere prodotti:
 - a) certificato di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi;
 - b) certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite.
 - c) ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
 - d) per i locali o le strutture fisse private dovrà essere prodotta attestazione di agibilità urbanistica ai sensi dell'art. 149 della Legge Regionale 65/2014.
- 3. Qualora il programma preveda eventi collaterali, non meramente accessori in termini di richiamo di pubblico, di strutture allestite, quali installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, gonfiabili o lo svolgimento di competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione per tali ulteriori eventi.

Art. 15 Pubblicità

- 1. Per la pubblicità temporanea dovrà essere presentata apposita comunicazione ai sensi del Regolamento Comunale sulla pubblicità nel rispetto degli appositi tempi e procedure.

2. Il termine “sagra” dovrà essere riservato alle iniziative autorizzate dall’Amministrazione Comunale al momento dell’inserimento nel calendario. Ogni forma pubblicitaria ingannevole che riporti tale dicitura non potrà ricevere le autorizzazioni per la pubblicità.

3. L’utilizzo improprio del termine “sagra” per promuovere eventi di altra natura sarà causa di esclusione dall’inserimento nel calendario degli eventi per l’annualità successiva.

Titolo III Disposizioni Finali

Art. 16 Pubblicità del calendario

1. Il calendario approvato sarà inserito sul sito istituzionale del comune e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e degli eventi ivi inseriti. Le sagre o eventi non inseriti nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo, salvo eventuali deroghe approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 17 Sanzioni

1. In violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 62/2018 in materia di somministrazione temporanea sono applicate le sanzioni previste dall’art. 114 della stessa legge regionale;
2. Ogni altra infrazione al presente regolamento non prevista ai commi precedenti è punita con la sanzione pecuniaria di euro 500,00, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

Art. 18 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell’Ordine.

Art. 19 Disposizioni transitorie

1. Solo per l’anno 2023 i termini previsti dall’art. 9 “Programmazione annuale”, non si applicano e le istanze di inserimento nel calendario dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del comunicato relativo all’approvazione del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni.